



PANDEMIA, CRISI ECONOMICA E GIURISDIZIONE

DOCUMENTO DI SINTESI PER LE PROPOSTE DI PRIMO INTERVENTO A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

La crisi economica connessa al blocco delle attività socio-economiche e produttive disposto con le necessarie misure di contenimento dell'epidemia da Covid19, sta mettendo a dura prova l'intero settore dei servizi e, più ancora, i servizi professionali.

L'Avvocatura Italiana, già messa alla prova dalla cronica inefficienza del nostro sistema giurisdizionale, è oggi sottoposta ad una vera e propria crisi di sistema conseguente alla paralisi praticamente generale delle attività giudiziaria e all'eventualità che la tutela dei diritti sia affidata, per le note esigenze di distanziamento sociale, a modalità e strumenti non adeguati a garantire il diritto di difesa.

Già a distanza di un mese, la crisi si sta facendo sentire in tutta la sua gravità e, anche al di là della drammatica situazione della parte più debole dell'Avvocatura (soprattutto i giovani, ma anche le fasce marginali della professione), anche gli studi professionali più solidi stanno incontrando grandi difficoltà, anche in ragione degli oneri di mantenimento delle strutture.

Le prime risorse ad oggi stanziare a sostegno delle professioni hanno avuto natura eminentemente assistenziale e sono previste in modo molto limitato nel tempo e nell'importo. Si tratta di interventi esigui, anche se raffrontati al numero di Avvocati che ne posseggono i requisiti e ne hanno fatto richiesta, che coprono un periodo temporale limitato alla prima fase emergenziale (e la cui assegnazione è stata disciplinata con disposizioni



molto controverse), per sostenere quelle fasce dell'Avvocatura che si sono trovate a far fronte ad esigenze di pura sussistenza a causa del blocco totale delle attività.

Ma la crisi che appare chiaramente alle porte, investirà in modo generale tutta l'Avvocatura in una prospettiva temporale di breve-medio periodo, con la concreta possibilità di effetti strutturali e sistemici che traggurano al lungo periodo, che mettono in serio pericolo la stessa funzione di difesa dei diritti che essa è chiamata ad assicurare.

È dunque necessario che alle prime misure assistenziali seguano interventi tesi, oltre che ad ovviare le esigenze di sussistenza dei singoli, a fronteggiare la crisi di sostenibilità della professione, avendo riguardo anche alla necessità di assicurare in modo progressivo il dovuto ricambio generazionale. Tutto ciò in una prospettiva strategica di adeguamento, sul piano culturale e tecnologico, che permetta all'Avvocatura di completare il dovuto processo di ammodernamento e di guardare in modo adeguato al tempo che seguirà all'emergenza. Tutto ciò mantenendo la pluralità che caratterizza l'Avvocatura - e che è teleologicamente legata alla funzione che essa assolve per assicurare in modo altrettanto plurale la tutela dei diritti - e limitando al massimo i rischi di conflitti generazionali e reddituali al suo interno.

In tale ottica, è necessario che alcuni primi interventi di messa in sicurezza della professione forense già da subito indispensabili, pur in attesa di una più approfondita disamina delle prospettive di lungo periodo, siano attuati in modo consapevole del quadro complessivo da affrontare, avendo chiaro che, in ragione della funzione di pubblica rilevanza che l'Avvocatura esercita, la sua sopravvivenza, vitalità e indipendenza - anche economica - costituiscono un problema di interesse generale che non può che investire - quantomeno anche - le risorse erariali rivenienti dalla fiscalità generale.

Si tratta di interventi che, nella linea sin troppo timidamente intrapresa con i recenti provvedimenti normativi di urgenza, dovranno articolarsi su quattro fronti: **a-** il sostegno diretto, attuato in forma di provvidenze erogate in forma di incentivo a determinate attività; **b-** le agevolazioni finanziarie; **c-** il carico fiscale e contributivo; **d-** le agevolazioni nei tempi



di assolvimento agli obblighi fiscali.

Vanno quindi immaginati una serie di interventi ponte che, consentendo la sopravvivenza “in sicurezza” dell’Avvocatura, siano al contempo sinergicamente collegati al dovuto processo di suo ammodernamento nel quadro strategico di riferimento, così fissato in sintesi e per somme linee.

In particolare, occorre intervenire distinguendo l’emergenza in due fasi

A. PER IL PRIMO PERIODO COLLEGATO AL BLOCCO DELLE ATTIVITÀ

occorre approntare un meccanismo di sospensione e rinvio o parziale sterilizzazione dei costi correnti durante il periodo di improduttività dell’attività professionale al fine di garantirne l’autonoma ripresa, sanando nel contempo una situazione allo stato inidonea a mantenere livelli di qualità dei servizi legali (lo scopo è quello di consentire sollievo anche per chi non ricorre al reddito di ultima istanza ed è in possesso di attività più strutturata), con:

- 1) esonero dei versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali (da riconoscere da parte dello Stato in favore della Cassa) per tutto l’anno 2020, precisandosi che per esonero debba intendersi l’esenzione definitiva dai versamenti, e non la sospensione, che ha il solo effetto di accumulare le somme dovute;
- 2) conseguentemente, esonero dalle ritenute d’acconto sui pagamenti effettuati, in favore degli avvocati, da soggetti sostituiti d’imposta per tutto il 2020;
- 3) sospensione dei termini per il versamento di tutti carichi iscritti a ruolo, di qualsiasi natura e qualunque sia l’ente impositore, anche di quelli già scaduti, nonché degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, delle ingiunzioni fiscali e degli atti di accertamento esecutivi emessi dagli Enti locali, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutto l’anno 2020;
- 4) sospensione delle rateizzazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché di quelle relative agli avvisi bonari delle Agenzie delle Entrate, e dei termini



- per il versamento delle rate per la rottamazione e per il saldo e stralcio, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutto l'anno 2020;
- 5) al termine del periodo di sospensione di cui ai precedenti punti 3) e 4), rateizzazione per il pagamento dei complessivi importi dovuti, anche attraverso una complessiva rivisitazione dei piani rateali in essere, per evitare l'accavallarsi di nuove rate alle vecchie;
 - 6) sospensione del pagamento dei mutui e delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi inclusi i leasing immobiliari e quelli per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio della professione, con conseguente prolungamento dei termini contrattuali di adempimento, senza il pagamento di maggiori interessi e per un periodo di almeno 24 mesi, previo invio di semplice richiesta via mail, da parte di tutti gli Istituti di credito (banche, società finanziarie, ecc.), anche per le ipotesi di cessione dei crediti o cartolarizzazione;
 - 7) esonero, con la precisazione di cui al punto 1), del pagamento dei canoni di locazione per gli immobili destinati a studi professionali, con la costituzione di un apposito fondo straordinario per la corresponsione degli stessi in favore dei locatori, con eventuale limitazione del beneficio ai soggetti che, nell'anno 2019, abbiano dichiarato un reddito inferiore ad € 150.000,00, ovvero riduzione del peso fiscale tramite sistemi compensativi di credito d'imposta correlato all'onere dei canoni di locazione effettivamente corrisposti (con allargamento della misura, già prevista per i negozi, agli studi professionali);
 - 8) chiara enunciazione della possibilità di erogazione semplificata ed agevolata del credito, con la previsione di prestiti totalmente garantiti dallo Stato ed in misura pari al 25% del fatturato dell'anno 2019, senza alcuna valutazione del c.d. merito creditizio, da rimborsarsi in 100 rate mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 (la suddetta erogazione per i colleghi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019 e/o, comunque, abbiano un fatturato inferiore ai 20.000,00 euro dovrà essere rapportata a detto importo);
 - 9) previsione di una *flat-tax* rimodulata, sia in termini di percentuale d'imposta che di limite di reddito, anche in favore delle associazioni professionali, in considerazione



della situazione emergenziale, e/o comunque applicazione di aliquote agevolate, al fine di favorire una progressiva ripresa in una prospettiva temporale di di due anni.

B. IN PROSPETTIVA DI BREVE-MEDIO TERMINE, MA CON INTERVENTI COMUNQUE DA AVVIARE IN VIA DI IMMEDIATEZZA

indipendentemente dal periodo strettamente emergenziale, da limitarsi a 24 mesi, si possono ipotizzare ulteriori interventi, che debbono trovare attuazione sin da subito, consistenti in

- 1) Un fondo per l'anticipazione dei compensi per le attività rese in regime di patrocinio a spese dello Stato e di difesa d'ufficio, anche con facoltà di cessione dei crediti alla Cassa Previdenziale, in tutto o in quota, per compensazione di crediti previdenziali vantati dall'Ente;
- 2) La previsione di procedure accelerate per la liquidazione e il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei compensi per prestazioni legali, anche in deroga alle procedure di controllo sulla regolarità fiscale o comunque con innalzamento della soglia di applicabilità delle verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 602;
- 3) La creazione di strumenti di credito e/o microcredito finalizzati agli investimenti per l'innovazione tecnologica negli studi legali, agli investimenti in formazione specialistica forense e quelli relativi alla costituzione di società professionali tra avvocati;
- 4) La riforma dell'IRPEF, con rimodulazione del sistema delle aliquote e degli scaglioni o adozione del modello della progressione continua in ottica di riduzione del peso fiscale.
- 5) Reintroduzione di minimi tariffari inderogabili per tutte le prestazioni professionali (in regime calmierato sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia), in linea con la oramai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ovvero rivisitazione dei parametri, garantendo l'effettività dell'equo compenso, da estendersi a tutte le pubbliche amministrazioni, all'Agenzia delle Entrate



- Riscossione e alle aziende medio-piccole;
- 6) Rafforzamento della disciplina dell'attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale destinata all'esclusiva competenza forense, in quanto funzionale e propedeutica alla tutela dei diritti ancorché non direttamente collegata alla difesa in giudizio;
 - 7) Un regime fiscale agevolato per le società professionali di nuova costituzione, insieme ad un regime semplificato per i conferimenti in natura di soci;